

Prot.n. _____ del _____

ORDINANZA INGIUNZIONE

N.05 del

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;

VISTO il verbale della Regione Carabinieri Forestale della Campania n.744 del 17/08/2019 e il P.V. Amministrativo n. 80 del 16/08/2019 – Stazione Roccamonfina, l'App. Scelto SCIAUDONE Claudio, Car. FILORARDI Daniele e Car. App. Scelto CORRENTE Antonio, accertavano in località "Foce Garigliano - Pietre Bianche "Pineta" che il Sig. Ionta Fabio nato a Gaeta (LT) il 28/10/1986 e residente in Santi Cosma e Damiano (LT) in via Stazione snc sostava all'interno della Pineta denominata Foce Garigliano con l'autovettura Renault Modus Targata CT082AM.

VERIFICATO che la località "Foce Garigliano Loc. Pietre Bianche - Pineta" ricade nella perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004 in Zona "A" area SIC (Sito di Interesse Comunitario) n° IT8010019 istituita con direttiva n° 92/43/CEE del 21/5/1992 ratificata dall'Italia il 12/2/1994;


OSSERVATO, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

ACCERTATO che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "A" del Parco Regionale Roccamonfina -Foce Garigliano, Area SIC (Sito di Interesse Comunitario) così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002,

PRESO ATTO della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere risultano essere preordinate ad una chiara lesione della normativa vigente;

VISTE le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale "Roccamonfina – Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93 e L.R.11/96;

PRESO ATTO del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;**VISTI** i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della



parco region
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce Garigliano

Complesso di S. Domeni
Largo S. Domenico snc
81037 Sessa Aurunca

tel +39 0823 937586

www.parcodiroccamont
info@parcodiroccamont



parco regioni
roccamonfina
foce garigliano

L.R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale – nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 – e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;

VALUTATI i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

VISTI i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93 e la Tabella A - pubblicata sul BURC N.3 del 16 gennaio 2006. ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da € 800,00 ad € 1032,00. **VISTO** l'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

VERIFICATO che alla data della redazione della presente ordinanza non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta così come previsto dall' art. 16 legge 689/81 3 s.m. -art. 6 L.R. 13/1983 pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista;

ORDINA E INGIUNGE

Al Sig. Ionta Fabio nato a Gaeta (LT) il 28/10/1986 e residente in Santi Cosma e Damiano (LT) in via Stazione snc, di pagare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di **€1032,00 (milletrentadue/00), più € 15,00** per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, Largo S. Domenico snc c/o Chiostro di S. Domenico - Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Si prescrive, inoltre, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la presente Ordinanza – Ingunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco di "Roccamonfina - Foce Garigliano", quale ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normative vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce),

IL RESPONSABILE AMM/VO
Dott. Maietta Saverio



IL PRESIDENTE

Avv. Luigi Maria Verrengia



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce Garigliano

Complesso di S. Domeni
Largo S. Domenico snc
81037 Sessa Aurunca

tel +39 0823 937586

www.parcodiroccamonfi
info@parcodiroccamonfi

Prot.n. _____ del _____

ORDINANZA INGIUNZIONE

N.05 del

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;

VISTO il verbale della Regione Carabinieri Forestale della Campania n.744 del 17/08/2019 e il P.V. Amministrativo n. 80 del 16/08/2019 – Stazione Roccamonfina, l'App. Scelto SCIAUDONE Claudio, Car. FILORARDI Daniele e Car. App. Scelto CORRENTE Antonio, accertavano in località "Foce Garigliano - Pietre Bianche "Pineta" che il **Sig. Ionta Fabio nato a Gaeta (LT) il 28/10/1986 e residente in Santi Cosma e Damiano (LT) in via Stazione snc sostava all'interno della Pineta denominata Foce Garigliano con l'autovettura Renault Modus Targata CT082AM.**

VERIFICATO che la località "Foce Garigliano Loc. Pietre Bianche - Pineta" ricade nella perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004 in Zona "A" area SIC (Sito di Interesse Comunitario) n° IT8010019 istituita con direttiva n° 92/43/CEE del 21/5/1992 ratificata dall'Italia il 12/2/1994;

OSSERVATO, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

ACCERTATO che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "A" del Parco Regionale Roccamonfina -Foce Garigliano, Area SIC (Sito di Interesse Comunitario) così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002,

PRESO ATTO della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere risultano essere preordinate ad una chiara lesione della normativa vigente;

VISTE le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale "Roccamonfina – Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93 e L.R.11/96;

PRESO ATTO del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;**VISTI** i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della



parco regione
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce Garigliano

Complesso di S. Domenico
Largo S. Domenico snc
81037 Sessa Aurunca

tel +39 0823 937586

www.parcodiroccamonfi
info@parcodiroccamonfi



parco regione
roccamonfina
foce garigliano

L.R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale – nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 – e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;

VALUTATI i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

VISTI i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93 e la Tabella A - pubblicata sul BURC N.3 del 16 gennaio 2006. ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da € 800,00 ad € 1032,00. **VISTO** l'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

VERIFICATO che alla data della redazione della presente ordinanza non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta così come previsto dall' art. 16 legge 689/81 3 s.m. -art. 6 L.R. 13/1983 pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista;

ORDINA E INGIUNGE

Al Sig. Ionta Fabio nato a Gaeta (LT) il 28/10/1986 e residente in Santi Cosma e Damiano (LT) in via Stazione snc, di pagare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di **€1032,00 (milletrentadue/00), più € 15,00** per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, Largo S. Domenico snc c/o Chiostro di S. Domenico - Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Si prescrive, inoltre, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco di "Roccamonfina - Foce Garigliano", quale ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normativa vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce),

IL RESPONSABILE AMM/VO
Dott. Maietta Saverio



IL PRESIDENTE

Avv. Luigi Maria Verrengia



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce Garigliano

Complesso di S. Domenico
Largo S. Domenico snc
81037 Sessa Aurunca

tel +39 0823 937586

www.parcodiroccamonfi
info@parcodiroccamonfi